

N° 42/2018 Rep.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. <b>Stefano Brusati</b>	Présidente
Dott. <b>Antonino Fazio</b>	Giudice
Dott. <b>Luca Milani</b>	Giudice rel.

Il Tribunale.

premesso che, con ricorso presentato in data 27 ottobre 2017 EMMEPI s.r.l. in liquidazione, con sede in Caorso, Strada Padana Inferiore, via Masarati 1/B, in persona del liquidatore dott. Pier Maria Mantelli, rappresentata e difesa per la presente procedura dall'Avv. Sergio Trabacchi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Piacenza, via Borghetto n. 2/I, aveva chiesto di essere ammessa al concordato preventivo;

rilevato che, con decreto del 6 novembre 2017, il Tribunale aveva concesso a [REDACTED] il termine di giorni sessanta – successivamente prorogato di ulteriori sessanta – per il deposito della proposta, del piano e della documentazione ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., nominando come Commissario Giudiziale il dott. Alberto Valentini, commercialista in Piacenza;

rilevato che in data 6 marzo 2018 la ricorrente ha depositato la proposta e il piano concordatario; preso atto che la proposta di concordato prevede la cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio aziendale, in modo da consentire il pagamento delle spese di procedura e di quelle in prededuzione, nonché il pagamento integrale dei creditori privilegiati e la soddisfazione parziale dei creditori chirografari, nella misura del 25%;

osservato come le tempistiche di realizzazione del piano concordatario siano state individuate da parte ricorrente nella data del 30 giugno 2021 per il pagamento delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati e nella data del 30 giugno 2022 per il pagamento dei creditori chirografari;

valutato che la proposta non ha previsto la suddivisione dei creditori in classi;

considerato che il dott. Marco Perini, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., ha attestato ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.f. la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario, indicando una percentuale di soddisfacimento del credito chirografario non inferiore al 25 %;

preso atto che la domanda di ammissione al concordato è stata comunicata al P.M. in quale non ha presentato alcuna osservazione:

rilevato che con decreto del 22 marzo 2018 il Tribunale ha ammesso la società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, fissando alla data del 10 ottobre 2018 l'adunanza dei creditori; letta la relazione ex art. 172 l.f. redatta dal Commissario giudiziale; dato atto che, alla conclusione delle votazioni, è stata raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 177, comma 1, l.f. per l'approvazione della proposta di concordato preventivo come risulta dal parere del Commissario giudiziale depositato in atti;

ritenuto che, alla luce di quanto riferito nel piano di fattibilità redatto dal professionista incaricato e dalla relazione del Commissario giudiziale, appare verosimile che la cessione delle attività possa portare ad una soddisfazione delle ragioni creditorie nella misura indicata nella proposta e che, in ogni caso, trattandosi di concordato liquidatorio, la liquidazione secondo le prospettive delineate nel piano appare preferibile rispetto all'alternativa del fallimento;

che pertanto, in presenza del voto favorevole della maggioranza dei crediti, dato atto che non sono state presentate opposizioni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 dicembre 2018, sussistono i presupposti di legge per omologare il concordato;

valutata la necessità di procedere alla nomina di un Commissario liquidatore, figura peraltro prevista nel piano concordatario, per intraprendere le attività di liquidazione del patrimonio secondo i criteri sotto indicati;

#### **P . Q . M .**

visto l'art. 180 l.f.

il concordato preventivo proposto da  in liquidazione;  
OMOLOGA  
CONFERMA

nel ruolo di Giudice delegato il dott. Luca Milani e quale Commissario giudiziale il dott. Alberto Valentini;

#### **NOMINA**

liquidatore dei beni l'Avv. Maria Teresa Lattanzi del Foro di Piacenza, la quale procederà alle operazioni di liquidazione secondo le modalità di seguito indicate:

- il liquidatore riferirà al G.D., il quale; sentito il C.G., deciderà su ciascuna istanza;
- ogni sei mesi, il liquidatore invierà al C.G. una relazione dettagliata sullo stato della liquidazione e sulle somme disponibili;
- il C.G. formulerà le sue osservazioni e, quindi - raccolto il parere del comitato dei creditori - trasmetterà la documentazione al G.D.;
- le somme comunque riscosse saranno dai liquidatori immediatamente versate sul conto corrente bancario già acceso ed intestato alla società in concordato preventivo.

Il Commissario liquidatore, per l'esecuzione del concordato, potrà eseguire anche disgiuntamente singoli prelievi non superiori a € 500,00, mentre, per il prelievo di importi superiori, occorrerà anche la firma del C.G.

Il liquidatore contabilizzerà le operazioni di liquidazione su appositi libri preventivamente vidimati dal G.D. e sempre a disposizione del C.G. e del Comitato dei creditori. In tali libri verranno riportate le disponibilità liquide, le ripartizioni avverranno a mezzo di progetti preventivamente comunicati al C.G. ed al Comitato dei creditori e da effettuarsi con l'assoluto rispetto delle cause di prelazione. I pagamenti verranno effettuati a mezzo di assegni circolari non trasferibili o attraverso bonifici bancari dal conto della procedura. Il liquidatore trasmetterà, quindi, al C.G. copia della distinta e/o della relativa raccomandata corredata dal timbro dell'ufficio postale di partenza; nel caso di creditori irreperibili, le relative somme saranno depositate presso l'istituto di credito designato dal G.D. a nome degli aventi diritto ex art 180 ult. comma L.F.

Al termine delle operazioni, il liquidatore renderà il conto della gestione ex art. 116 l.f.

Per gli atti ex art. 167 l.f., per stare in giudizio come attore o come convenuto e per conferire incarichi di qualsiasi tipo, in cui le spese vadano a gravare sulla procedura, dovrà essere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione preventiva del G.D., il quale, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere i pareri del C.G. e del Comitato dei creditori.

Ordina l'affissione del presente decreto ex art. 17 L.f. e la comunicazione al debitore ed al C.G. per l'avviso ai creditori ex art. 180 L.F.

**ASTE GIUDIZIARIE.it**  
**COSI' DECISO**

in Camera di Consiglio all'udienza del 10 dicembre 2018.

IL GIUDICE REL.


*Luca Fubini*

IL PRESIDENTE

*du*

**Depositato in cancelleria**

oggi, **12 DIC 2018**

IL CANCELLIERE   
(*Maria Rosa GATTI*)

**ASTE GIUDIZIARIE.it**

**ASTE GIUDIZIARIE.it**